



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Divisione I – Affari Generali, personale e gestione amministrativa

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che, tra l’altro, ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la legge 5 agosto 1978 n. 468 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e delega al Governo per l’individuazione delle Unità Previsionali di base del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante tra l’altro, l’individuazione delle Unità Previsionali di Base del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e integrazioni, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTI in particolare gli articoli dal 3 al 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, nei quali sono definite le competenze e le attribuzioni del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione e vengono individuate le Direzioni generali in cui il dipartimento è articolato (tra le quali la direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché le funzioni e i compiti attribuiti alle stesse ed i relativi ambiti di riferimento);

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 184 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014”;

VISTO il decreto del 1 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in Capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico che si articola nei seguenti quattro dipartimenti: Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Dipartimento per l’energia, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Dipartimento per le comunicazioni e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di livello dirigenziale generale;

VISTI in particolare il comma 2 e il comma 1, rispettivamente dei citati articoli 2 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197/08, nei quali è previsto che i Dipartimenti assicurino il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l’esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni Generali con il supporto delle rispettive risorse;

...**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 gennaio 2013, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 15 gennaio 2013, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

.... **VISTO** il Decreto del 25 gennaio 2013, con il quale, in conformità alle disposizioni dell’art. 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il titolare della struttura di primo livello – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - assegna le disponibilità finanziarie di competenza, relative al Bilancio dell’esercizio 2013, ai Titolari dei Centri di Costo dello stesso Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012 registrato in data 19/03/2012 – Registro 3 - Foglio n. 252, con il quale, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, è stata nominata, a decorrere dal 1 febbraio 2012 come titolare della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’Avvocato Loredana Gulino;

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico Capitolo 2385, fanno carico le spese relative agli interventi in materia di lotta alla contraffazione;



VISTA la determina del 19 settembre 2012 con la quale è stata ravvisata la necessità di procedere ad una indagine di mercato e conseguente affidamento, ai sensi degli articolo 125 commi 10 e 11 del D.Lgs 12 aprile 2012 n. 163 e ss.mm.ii, del servizio avente ad oggetto : “indagine e affidamento, mediante cottimo fiduciario per la realizzazione di uno studio sulla contraffazione via internet nei settori calzature e occhiali” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli del Codice degli Appalti espressamente richiamati nell’Avviso;

CONSIDERATO che non sono rinvenibili nei sistemi di approvvigionamento messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Pubblica – CONSIP S.p.A., offerte per servizi specialistici aventi per oggetto lo svolgimento delle predette attività di ricerca su Web

VISTA la determina di aggiudicazione del 27 novembre 2012 con la quale viene individuate la Convey Srl quale migliore offerta;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136) rilasciata dalla società Convey Srl;

VISTO che nulla risulta sul certificato carichi pendenti presso la Procura della Repubblica (tribunale di Torino), a carico del legale rappresentante della Convey Srl;

VISTO il Durc, che attesta la regolarità del versamento dei contributi Inps e Inail della Convey Srl;

VISTO il decreto di impegno n. 9479;

VISTO il contratto stipulato in data 04/02/2013;

DECRETA

E’ approvato il contratto con la società Convey S.r.l .
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

Roma, li 04/02/2013





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

CIG ZF9067041C

Il giorno *04* del mese di *febbraio* dell'anno 2013, in Roma, con il presente contratto, redatto in duplice originale ad ogni effetto di legge,

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e Marchi – Via Molise n. 19, di seguito denominata “Stazione Appaltante o anche DGLC-UIBM”, in persona dell'avv. Loredana Gulino, Direttore Generale;

E

la società Convey Intelligence & Knowledge S.r.l. di seguito denominata “Appaltatore”, avente sede legale in Torino via Sagra di San Michele n. 27 iscritta alla CCIAA di Torino P.I. e C.F. 04006210019 – in persona del Sig. Giuseppe Provera, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito dei necessari poteri



PREMESSO CHE

In data 19.09.2012 il Direttore Generale della Stazione Appaltante assumeva la determina a contrarre per la realizzazione del servizio di “Indagine e affidamento mediante cottimo fiduciario per la realizzazione di uno studio sulla contraffazione via internet nei settori occhiali e calzature”;

Con determina direttoriale del 27.11.2012, a seguito di esperimento della gara pubblica, il servizio veniva aggiudicato in via definitiva alla società Convey Intelligence & Knowledge S.r.l.;

Tanto premesso, tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore - nel prosieguo, congiuntamente, anche “parti” - come in epigrafe indicate, rappresentante e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In particolare, la lettera d'invito e l'offerta presentata dall'Appaltatore.

ART. 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, da:

- a) clausole del contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- b) lettera di invito;



- c) Capitolato Tecnico;
- d) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- e) Disposizioni del D.lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010), dal codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

ART. 3

OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto le attività di studio sulla contraffazione via internet nei settori occhiali e calzature.

ART. 4

DURATA

1. Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Le attività dovranno concludersi entro e non oltre due mesi da predetta data.
2. Il presente contratto sarà immediatamente vincolante per l'Appaltatore mentre lo diverrà per la Stazione Appaltante successivamente all'esito dei controlli effettuati dagli organi preposti.

ART. 5

PROROGHE E SOSPENSIONI

1. L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività contrattuali. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri



e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà darne tempestivo avviso per iscritto alla Stazione Appaltante, la quale per il tramite del direttore dell'esecuzione (Responsabile Unico del Procedimento), ne potrà ordinare la sospensione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

4. L'art. 308 del D.lgs 207/2010 (Regolamento di Attuazione al Codice degli Appalti) indica i casi di sospensione dell'esecuzione del contratto.

5. Il responsabile del procedimento può inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento di Attuazione al Codice degli Appalti, in quanto compatibili.

ART. 6

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo i tempi, le modalità e le condizioni previsti nel Capitolato Tecnico e, per quelli migliorativi, nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

ART. 7

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Stazione Appaltante.



2. Sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore nonché relative al trasporto e consegna di materiali. intendendosi già remunerati con i corrispettivi previsti nell'articolo 17.

3. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8

GARANZIE ED ASSICURAZIONI

1.L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, o della Stazione Appaltante, o di terzi, nell'esecuzione dell'appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi incaricati dall'Appaltatore. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante, per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato a persone ed ai beni di cui sopra.

ART. 9

CONDUZIONE DELL'APPALTO

1. La conduzione dell'appalto è a totale carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo deve comunque svolgere le attività contrattuali in pieno coordinamento e



integrazione con la Stazione Appaltante e con il Responsabile di Progetto da quest'ultima impiegato nella realizzazione dell'appalto.

2. L'Appaltatore, al momento della stipula del presente contratto, deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti (sede, ufficio, telefoni, fax, e-mail) del Capo Progetto, che è il referente unico, per tutta la durata dal contratto, nei confronti della Stazione Appaltante, per qualunque questione possa incidere sulla piena e corretta esecuzione dell'appalto. In particolare, il Capo Progetto ha l'onere di seguire tutte le fasi di esecuzione dell'appalto, assicurando il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto offerto in sede di gara, nonché di provvedere affinché vengano rispettate le linee di indirizzo strategico e operativo impartite dalla Stazione Appaltante, oltre alle norme ed alle prescrizioni comunque applicabili nella fattispecie.

ART. 10

PROPRIETA' E FRUIBILITÀ DEI DOCUMENTI

1. La Stazione Appaltante, a decorrere dalla data di formale accettazione dei servizi oggetto del presente appalto, acquisisce la piena titolarità della documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di cui potrà disporre liberamente.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Stazione Appaltante tutti i dati dei quali è entrato in possesso durante l'esecuzione del contratto, nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla Stazione Appaltante, nonché della descrizione del percorso metodologico seguito per la realizzazione del servizio.

3. L'Appaltatore deve provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione



Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

ART. 11

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e quelli delle eventuali ditte sub-appaltatrici, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore s'impegna altresì a osservare pienamente e costantemente tutti gli obblighi in tema d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Appaltatore è tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e quelli delle eventuali ditte sub-appaltatrici, che saranno impiegati nell'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vigilerà sugli adempimenti, a carico dell'Appaltatore, in merito alla erogazione delle retribuzioni previste. Qualora per cause non motivate le retribuzioni non vengano erogate, provvederà, per il tramite del responsabile unico del procedimento, pagare anche in corso d'opera direttamente ai



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute per l'esecutore del contratto. 3. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207. in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di certificato di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dal corrispettivo un importo corrispondente al valore dell'inadempienza risultante dal certificato. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. L'Appaltatore impiegherà, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

6. L'Appaltatore s'impegna ad esibire, a semplice richiesta, alla Stazione Appaltante tutte le informazioni INPS ed INAIL relativa al personale, al fine di permettere allo stesso il controllo della regolarità rispetto alla normativa



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

7. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, s'impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

8. In ottemperanza al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante ha ritenuto pari a "0" i costi di interferenza, poiché trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

9. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i dipendenti impiegati nel servizio è ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

10. L'Appaltatore impiegherà, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, personale regolarmente assicurato ed idoneo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

11. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

12. L'Appaltatore osserverà nel modo più rigoroso tutte le vigenti e future norme di legge e di regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiara al riguardo che tutto il personale da essa impiegato con regolare polizza INAIL con completo esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità relativa e comunque pertinente. L'Appaltatore afferma altresì di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte per legge da disposizioni in materia.

13. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che in favore del personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al contratto collettivo nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore per i lavoratori



dipendenti nonché quelle relative alle assicurazioni sociali vigenti. L'Appaltatore si obbliga comunque a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti ed impiegati nel servizio il trattamento economico minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

14. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con i dipendenti impiegati nel servizio è ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

ART. 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione del presente appalto.

3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori



Nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore agirà nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni pro tempore vigenti.

5. L'Appaltatore, che dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, circa le finalità del trattamento dei dati di cui al presente contratto, viene nominato già con il presente atto responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, secondo la definizione degli art. 4, comma 1, lettera g), e 29 del Decreto legislativo n. 196/2003. Il predetto atto di nomina è riferito al complesso delle attività affidate all'Appaltatore.

ART. 14

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il contratto, salvo quanto rispettivamente previsto nell'art. 116 e nell'art. 117 del Decreto legislativo n. 163/2006.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15

VARIAZIONI

1. L'Appaltatore sarà tenuto a far fronte alle variazioni, in aumento e in diminuzione rispetto alle quantità indicate in sede di gara, richieste dalla Stazione Appaltante nei limiti indicati dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

1. In qualsiasi momento ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la propria ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette attività da parte della Stazione Appaltante, ivi compresa la possibilità di accedere ai luoghi di esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, anche nella forma di presidio continuato, nell'arco dell'intera giornata lavorativa, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti ed i documenti eventualmente non richiesti da quest'ultima.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione dalla quale si evinca, in modo analitico, i servizi realizzati. Solo successivamente all'approvazione di tale



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

relazione, l'Appaltatore potrà emettere fattura.

ART. 17

CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO, CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il corrispettivo complessivo secondo le tipologie di servizi e quantità eseguite, IVA esclusa, spettante all'Appaltatore per la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, è pari a € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA.
2. Il corrispettivo è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico all'Appaltatore in ogni relativo rischio e/o alea.
3. Il corrispettivo di cui alle attività è da considerarsi fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente contratto, di tutta la documentazione prodotta in esecuzione del presente appalto.
4. Il corrispettivo sarà pagato in un'unica soluzione successivamente alla presentazione dello studio e previa verifica della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di regolare fattura. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010 la Stazione Appaltante procederà, ad operare una ritenuta dello 0,50 per cento che sarà svincolata dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e all'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono da intendersi



compresi nel corrispettivo di cui sopra.

6. Le fatture emesse dall'Appaltatore, contenenti quanto in precedenza detto, dovranno essere indirizzate alla sede legale della Stazione Appaltante, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo, sarà cura della Stazione Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.

7. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo contestazioni e/o applicazione di penali in compensazione da parte della Stazione Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi della legge 136/2010 e intestato all'Appaltatore: IBAN IT16Z0853001005000690113513. L'appaltatore dichiara che le persone legittimate ad operare sul medesimo conto sono il sig. Giuseppe Provera C.F. PRVGPP52C21L931H e la sig.ra Susanna Lunghi C.F. LNGSNL59S61B885I e di obbligarsi al rispetto degli adempimenti circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 comma 8; di obbligarsi, inoltre, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante le informazioni necessarie alla verifiche che si renderanno necessarie per il rispetto della normativa sopra richiamata.

8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni sono state pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati secondo quanto indicato nelle fatture.

9. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Stazione Appaltante, di verificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili alla Stazione Appaltante stessa.

10. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 163/2006, una fideiussione pari al 10% del valore del contratto, salvo riduzioni di legge.

ART. 18

PENALI

1. In caso di mancata o inesatta erogazione dei servizi si applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo alla contestazione formulata dalla Stazione Appaltante in merito alla esecuzioni delle prestazioni.
2. L'applicazione delle predette penali non potrà superare il 10% dell'importo del contratto; superato tale limite, il contratto si intenderà risolto di diritto.
3. L'applicazione di penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nei casi di protratta inadempienza e previa comunicazione all'Appaltatore, a ricorrere a terzi per ottenere servizi alternativi, addebitando all'impresa i relativi costi sostenuti.
5. L'importo derivante dall'applicazione di penali ai sensi del presente articolo verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa, ovvero sul deposito cauzionale, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r oppure a mezzo fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, mediante lettera raccomandata a/r, le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposto nel termine indicato, la stazione appaltante potrà applicare all'appaltatore, le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui al punto 5. del presente articolo, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

8. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude comunque il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 19

DIRITTI E PRETESE DI TERZI

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di materiali, strumenti, metodi, dispositivi o soluzioni tecniche eventualmente coperti da diritti di brevetto, d'autore e, in genere, da altri diritti



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

di privata.

2. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione delle attività contrattuali, si avvalga, senza adeguata autorizzazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto il brevetto o comunque la privata.

3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra della quale sia venuta a conoscenza.

4. L'Appaltatore deve, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Stazione Appaltante, rispettare quanto disposto dalla Direttive comunitarie e dalla normativa nazionale in materia di tutela del software.

ART. 20

RISOLUZIONE E RECESSO

1. In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'adempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga per oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Fermo restando quanto sopra, oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto, la Stazione Appaltante può dichiararne la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi di:

a) grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto



ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;

b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

c) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

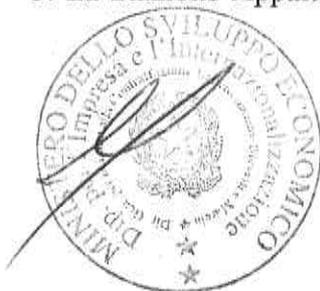
d) inottemperanza alle prescrizioni normative in tema di riservatezza, subappalto, cessione del contratto e dei crediti, nonché alle condizioni di garanzia previste nel presente contratto;

e) accoglimento di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto ed in genere di privativa altrui, intentate in ragione del presente appalto contro la Stazione Appaltante;

f) irrogazione in capo sull'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al Decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., restando espressamente inteso che l'avveramento di tale condizione non avrà effetto riguardo le prestazioni già eseguite.

g) violazioni di cui alla legge 136/2010 s.m.i.

3. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto



in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma successivo, in tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni svolte a perfetta regola d'arte, a condizione che queste ultime siano autonomamente utilizzabili per il prosieguo delle attività oggetto del presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile ad eccezione delle spese sostenute per la restituzione dei beni.

5. L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r.. La risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

6. Dalla data di efficacia della dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale



cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

ART. 21

ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente appalto, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore.
2. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
3. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

ART. 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni tra le parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

1. Le spese contrattuali (ivi comprese quelle di bollo) e gli oneri fiscali sono integralmente a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge è posto a carico della Stazione Appaltante.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dichiara che le



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

prestazioni oggetto del contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. In caso d'uso, al contratto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 24

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, deve essere:

- a) indirizzata all'attenzione del rispettivo responsabile: Giuseppe Provera;
- b) effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e mail) da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione, salvi i casi in cui le clausole del presente contratto richiedano espressamente la trasmissione mediante raccomandata a.r..

2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r inviata all'Appaltatore presso l'indirizzo della sede legale ovvero in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

3. Le comunicazioni alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa devono essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo lettera raccomandata a/r, indirizzata all'indirizzo di cui in epigrafe.

4. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale



comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

ART. 25

CLAUSOLE FINALI

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti. Con la seguente sottoscrizione, le Parti dichiarano di approvare specificamente tutte le clausole contrattuali singolarmente e nel loro insieme. Ogni modifica del seguente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

2. L'invalidità o inefficacia di una o più clausole del contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Stazione Appaltante al termine della procedura di gara, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre e/o del medesimo contratto nel suo complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto, o di parte di esso, da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

ARTICOLO 26

ORIGINALI

Il presente contratto consta di n. 2 originali (23 pagine cadauno), sottoscritti in calce da entrambe le Parti nonché siglati su ciascuna pagina dalle stesse.

PER L'AFFIDATARIO

Giuseppe Provera



PER IL MINISTERO

**Il Direttore Generale
avv. Loredana Gulino**



Il sottoscritto Giuseppe Provera, in qualità di rappresentante legale dell'Appaltatore, dichiara di avere dettagliata e particolareggiata conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, nonché degli atti e dei documenti ivi richiamati. Dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti, nonché di avere pienamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara pertanto di approvare le clausole e le condizioni di seguito specificamente elencate:

Articolo 14 – Cessione del contratto e dei crediti

Articolo 15 – Variazioni quantitative

Articolo 16 – Verifiche e controlli

Articolo 17 – Corrispettivo, modalità di pagamento, cauzione definitiva

Articolo 18 – Penali

Articolo 19 – Diritti e pretese di terzi

Articolo 20 – Risoluzione e recesso

Articolo 21 – Esecuzione in danno

Articolo 22 – Controversie e Foro competente

Articolo 23 – Spese contrattuali ed oneri fiscali

Articolo 24 – Comunicazioni e notifiche

Giuseppe Provera

